DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/24 171 — Misal)

(72/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85 e 87,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

I

vista la notificazione, presentata il 31 gennaio 1963, di un accordo di concessione di distribuzione esclusiva concluso tra l'impresa Misal di Milano (concessionario) e Cummins Diesel International di Losanna (Svizzera) ;

considerando che il regolamento n. 67/67/CEE della Commissione [2] non si applica nel caso di specie, in particolare perché conferisce una protezione territoriale assoluta al concessionario ;

II

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 17, la Commissione ha rivolto una prima richiesta d'informazioni all'impresa Misal nel corso del quarto trimestre 1969 ; che essa ha reiterato la richiesta nel mese di marzo 1971 ; che fino ad oggi la richiesta d'informazioni della Commissione è rimasta senza risposta ;

considerando che le informazioni richieste, specificate nell'articolo 1 della presente decisione, sono necessarie, ai termini dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17, per valutare gli effetti del predetto accordo sulla concorrenza ; che, non essendosi ottemperato in tempo utile alle precedenti richieste di informazioni della Commissione, è divenuto necessario chiedere, agli stessi fini, le stesse informazioni anche per l'anno 1971 ;

III

considerando che a norma delle disposizioni degli articoli 15, paragrafo 1 b), e 16, paragrafo 1 c), del regolamento n. 17, il cui testo è riportato in allegato alla presente decisione, la Commissione può infliggere alle imprese e associazioni di imprese, mediante decisione :

a) ammende, quando intenzionalmente o per negligenza forniscano informazioni inesatte in risposta a una richiesta fatta loro a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 o 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5,

b) penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'impresa Misal di Milano è tenuta a fornire nel termine di tre settimane dalla notifica della presente decisione le seguenti informazioni in merito all'accordo notificato di cui all'articolo 3 :

1. L'accordo notificato è tuttora in vigore ? In caso affermativo si devono comunicare alla Commissione le eventuali modificazioni apportate, nonché le risposte ai seguenti quesiti.

2. Qual è stato il fatturato totale dell'impresa (per l'insieme delle sue attività) per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971 ?

3. Per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, qual è stato il fatturato dell'impresa per i prodotti contemplati dall'accordo ?

4. Qual è, per il territorio concesso in esclusiva, la percentuale (anche approssimativa) delle vendite dell'impresa, per quanto riguarda i prodotti previsti dall'accordo, rispetto alle vendite complessive di prodotti analoghi e concorrenti (quota di mercato) ?

Articolo 2

L'allegato unito alla presente decisione ne costituisce parte integrante.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

Articolo 3

La presente decisione è destinata all'impresa Misal s.a.s. Leto Via L. Zuccoli, 8 Milano, per il suo accordo con Cummins Diesel International Ltd di Losanna (Svizzera).

Contro la presente decisione può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato che istituisce la CEE, in particolare dagli articoli 173 e 185.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

alla decisione della Commissione del 28 settembre 1972

Articolo 15.1

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto, quando intenzionalmente o per negligenza :

a)

b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o dell'articolo 12, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 16.1

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle :

a)

b)

c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha adottato alla stessa data altre 45 decisioni di contenuto analogo a quella qui sopra pubblicata e destinate rispettivamente ad ognuna delle seguenti ditte :

— N. V. Nederlandsche Hasler Mij. a Arnhem (N)
accordo IV/20177, con Hasler A.G. a Berna

— Gosselaar's Industrie en Handelsonderneming N.V. a Amsterdam (N)
accordo IV/20449, con The Lodge & Shipley Cy. Ohio